



Comune di Istrana

Via San Pio X°, 15 - 31036 Istrana (TV)
Tel. 0422 831810 - Fax 0422 831890
Email: protocollo@comune.istrana.tv.it
PEC: istrana@pec.comune.istrana.tv.it



Consorzio di bonifica Piave

Via S. Maria In Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 2917 - Fax 0423 601446
Email: info@consorziopiave.it
PEC: consorziopiave@pec.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto, approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013



COMMESSA	ELABORATO	TITOLO
TI1061	R.03	Regolamento di piano

COMMITTENTE

R.U.P.

Responsabile Area 6 - Gestione del territorio
arch. Giuseppe Voltarel

COMUNE DI ISTRANA

Assessore Ecologia, tutela dell'ambiente
e valorizzazione del territorio
ing. Marianna Rossi

Sindaco

dott.ssa Maria Grazia Gasparini

DATA	SCALA	CODICE ELABORATO
novembre 2020	-	TI1061-R.03

PROGETTISTA



Tosato Ingegneria S.r.l.
Via Ciardi, n.17
31036 Istrana (TV)
T. 0422 582537 - F. 0422 411754
E. info@tosatoingegneria.com
W. tosatoingegneria.com

dott. ing. Daniele Tosato

PREMESSA

I fossi privati, essendo il primo elemento di raccolta delle acque meteoriche, costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante di un territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, e di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n°12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, dal R.D. n. 215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

Si sottolinea inoltre che i regolamenti del Consorzio di bonifica competente per territorio costituiscono parte integrante al presente regolamento di polizia idraulica, per le aree comunali e le opere di rispettiva competenza. I regolamenti consortili hanno valenza su tutto il sistema consorziale di bonifica e sul sistema irriguo consorziale, entrambi definiti agli articoli 4 dei rispettivi regolamenti consortili. Tali regolamenti sono soggetti a periodico aggiornamento dovuto ad esigenze strutturali delle reti di competenza, per cui non si allegano alle presenti norme ma si rimanda e si raccomanda una presa visione degli stessi ai seguenti indirizzi web:

per il Consorzio di bonifica Piave (<http://www.consorziopiave.it/statuto.html>):

- Regolamento delle concessioni e autorizzazioni precarie
- Regolamento per l'utilizzo delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere pubbliche
- Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e

difesa idraulica)

Per quanto concerne poi il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri da parte del Consorzio di bonifica per le aree comunali e le opere di rispettiva competenza, è disponibile online nei rispettivi siti web, la modulistica da compilare:

- per il Consorzio di bonifica Piave:
(<http://www.consorziopiave.it/modulistica1.html>)

ART 1 **Ambito di Applicazione**

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.

ART 2 **Definizioni**

1. Per “scoline” si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo o delle strade per raccogliere l’acqua in eccesso.
2. Per “fossi” si intendono i collettori a cielo aperto dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
3. Per “capofossi” si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall’estensione del bacino.
4. Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
5. Per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
6. Per “scarpata o sponda” si intende il declivio del terreno dal piano campagna verso il fondo alveo del collettore;
7. Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio;
8. Per “soglia con luce di fondo” si intende un manufatto di sostegno posto trasversalmente alla direzione di deflusso lungo il collettore, provvisto di uno o più fori sul fondo atti a regolare il deflusso delle portate transitanti;
9. Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).
10. Per “fascia di rispetto” si intende la distanza minima che è necessario mantenere tra

le coltivazioni (o i manufatti) e il ciglio del fosso. In particolare il termine “di rispetto” sta ad indicare che sulle medesime fasce non si possono effettuare lavori di coltivazione.

ART. 3 **Distanze**

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall’art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell’alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori, fino a 0,60 m, potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.
4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell’opera; la distanza si misura dal confine al ciglio più vicino del fosso, il piano inclinato della sponda deve essere a scarpa naturale, secondo l’angolo di riposo del terreno, ovvero munito di opere di sostegno.
5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dal ciglio del fosso fino al ciglio stradale.
6. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dal ciglio del fosso fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri. Il comune si riserva di incrementare la distanza minima, tra il ciglio del fosso e il confine stradale, nel caso di strade che potrebbero essere oggetto di interventi quali la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.
7. Nei fondi confinanti con fossi, scoline, strade (pubbliche o private serventi più

abitazioni) dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde o il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

- a) m 2 dal ciglio dei capofossi;
- b) m 1 dal ciglio dei fossi.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) devono essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

ART. 4

Divieti assoluti e permessi

1. Nei fossi privati è vietato:

- a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzati; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- e) utilizzare prodotti chimici diserbanti sia nell'alveo che nelle "fasce di rispetto" (citate nell'art. 3 comma 7), nonché nelle loro immediate vicinanze, poiché hanno un effetto particolarmente nocivo per la vita acquatica e per l'ambiente.
- f) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti o tombinamenti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo e rispettino quanto previsto dall'art. 7.

ART. 5

Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti e/o dell'utilizzatore dei terreni adiacenti al fossato, ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. In presenza di manufatti di sostegno (ad esempio soglie provviste di luci di fondo) e manufatti di regolazione (ad esempio bocche tarate) si dovrà prevedere un attento programma di manutenzione ordinaria e straordinaria. Difatti a seguito di importanti eventi di piena bisognerà provvedere ad un pronto intervento di manutenzione delle luci di fondo che a causa di trasporto di materiale solido potrebbero risultare ostruite e conseguentemente inficiare il funzionamento del manufatto stesso.
4. I fossi che scaricano nella rete consortile arginata devono essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.
5. Il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc) è obbligato alla manutenzione ed esercizio dei fossati e delle scoline. In

particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
- c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi e delle scoline nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
- d) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1;
- i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- j) *eseguire l'immediata aratura (salvo impedimenti di carattere oggettivo quali es. condizioni metereologiche avverse) dopo trinciatura degli stocchi del mais (o di altra coltura) o a spargimento avvenuto nel caso il terreno debba essere utilizzato per lo spargimento liquami, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.*

ART. 6

Competenza dei fossi di valenza pubblica

1. I corsi d'acqua con particolare valenza pubblica individuati con apposito atto dall'Amministrazione comunale che, pur se posti su sedime privato, svolgono funzioni di drenaggio di vaste aree, vista l'importanza che ricoprono, possono essere oggetto di manutenzione in accordo con il Consorzio. Per i corsi d'acqua a valenza pubblica sarà possibile, per i privati prospicienti, stipulare una convenzione con il Consorzio in base alla quale quest'ultimo si accollerà la manutenzione ordinaria a condizione che i rispettivi proprietari osservino una fascia di rispetto di almeno 4 m per il passaggio dei mezzi meccanici. In caso contrario le competenze sulla manutenzione della rete resteranno in capo

2. Qualora non sussistono le condizioni sopra descritte, le competenze sulla manutenzione della rete resteranno in capo al privato.

ART. 7 **Tombinamento di fossi**

1. Per quanto concerne la possibilità di tombinare, ove strettamente necessario per evidenti e motivate ragioni di pubblica incolumità o legate a motivazioni di carattere igienico-sanitarie o funzionali, bisognerà sempre agire garantendo l'invarianza idraulica e la conservazione dei volumi.

In generale si prevede che i tombinamenti siano di lunghezza inferiore a 8 metri e che la sezione del manufatto sia almeno pari alla sezione utile che presenta il collettore a cielo aperto nell'intorno dell'intervento.

In particolare si considera la variabilità spaziale del tipo di suolo che caratterizza il comune di Istrana: l'area a sud del Canale di Gronda presenta terreni limo – argillosi, e quindi con scarsa capacità di infiltrazione in falda; mentre l'area a nord del Canale di Gronda si caratterizza da terreni ghiaiosi con un'alta capacità di infiltrazione.

Di conseguenza si dovrà:

- nel territorio comunale a nord del Canale di Gronda, con presenza di acqua inferiore ai 120 giorni/anno nei collettori a cielo aperto: prevedere manufatti idraulici con sezione utile di area maggiore o uguale a quella utile del collettore a cielo aperto oggetto di intervento, calcolata a partire dalla quota del piano campagna più depressa. Nel caso in cui l'area della sezione utile del manufatto superasse quella relativa ad un tombino circolare con diametro utile interno di 120 cm, sarà possibile mantenere tale diametro e recuperare il volume di invaso perso per effetto del tombinamento, risezionando opportunamente la sezione del collettore a cielo aperto a monte e a valle del tombino. Qualora la scarpa superasse il valore limite del 3/2 sarà necessario prevedere un rivestimento di sponda in pietrame di pezzatura 10 – 20 kg, con infissione di pali al piede e stesura preliminare di geotessuto.
- nel territorio comunale a sud del Canale di Gronda e a nord del Canale di Gronda, con presenza di acqua superiore ai 120 giorni/anno nei collettori a cielo aperto, dovrà essere adottata in via preferenziale la soluzione a ponte non interferente con la sezione del collettore. Qualora per motivi tecnici non sia possibile la realizzazione del ponte è necessario prevedere manufatti tombinati con sezione rettangolare e superficie interna maggiore o uguale a quella utile del collettore a cielo aperto oggetto di intervento, calcolata a partire dalla quota del piano campagna più depressa. Rimane inteso che la sezione del manufatto idraulico deve essere raccordata opportunamente con la sezione del collettore a cielo aperto. Qualora per effetto del raccordo la scarpa superasse il valore limite del 3/2 sarà necessario prevedere un rivestimento di sponda in pietrame di pezzatura 10 – 20 kg, con infissione di pali al piede e stesura preliminare di geotessuto per la lunghezza del risezionamento.

2. Fermo restando quanto stabilito all'art.4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque e dimensionati rispetto al carico che vi transiterà.
3. L'esecuzione dei tombinamenti è comunque subordinata alle procedure previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. Deve essere inoltrata regolare istanza/comunicazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale e da una specifica relazione idraulica atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. Per i tombinamenti dei fossi di cui all'art. 6, è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di bonifica, a cui va inoltrata apposita richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - e) stato di progetto;
 - f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
 - g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.
5. Nell'esecuzione/rifacimento di un tombinamento dovrà essere previsto un espurgo del fossato per il fronte per la proprietà, con almeno 50 metri a monte e 50 metri a valle dello stesso.

ART. 8

Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre

all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
5. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
6. Le modalità di intervento saranno le seguenti:
 - a) comunicazione degli interventi da eseguire a mezzo notifica con raccomandata a/r;
 - b) esecuzione dei lavori e deposito sulla riva della proprietà privata del materiale di risulta.
7. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo non sia disponibile al deposito del materiale, dovrà darne comunicazione al Comune entro 15 gg dalla data di notifica di cui al precedente punto a) e il materiale non depositato sulla riva sarà smaltito a termini di legge con addebito del 50% dei costi di trasporto e smaltimento.
8. Gli interventi programmati dovranno essere eseguiti nei periodi compatibili con le attività colturali in atto dei fondi, ad esclusione di interventi urgenti indifferibili.
9. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione o concordati con gli enti come più urgenti.
10. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
11. Qualora per motivi di ordine idraulico o pulizia del territorio, fosse necessaria l'escavazione di una nuova scolina o fossato lungo strade ad uso pubblico, il Comune potrà attivarsi notificando alle ditte frontiste l'esecuzione dei lavori. L'escavazione e la riattivazione di fossati sarà eseguita a cura del Comune posizionando l'asse degli stessi sul confine catastale o comunque nella posizione tecnicamente più opportuna.
12. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di bonifica.
13. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 9
Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sia vietato bloccare completamente l'alveo;
 - b) siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso;
 - c) siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
 - d) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
 - e) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere immediatamente rimossi da chi li ha posizionati;
 - f) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 10
Violazioni ed ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 da definirsi con atto della Giunta comunale in rapporto agli specifici articoli violati.

ART. 11
Esecuzione forzosa

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica qualora siano interessati i fossi di valenza pubblica definiti dall'art. 6, ordina ai proprietari di effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione

al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 12

Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, previo parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente.